

Legislazioni vigenti

In ogni caso le acque potabili erogate al rubinetto in osservanza del L31/2001 che ne fissa le CMA (concentrazione massima ammessa) prevede la possibilità di deroghe temporanee che debbono essere approvate dal Ministero della Sanità, che nel tempo hanno comportate la distorsione di questo principio consentendo di fatto di erogare costantemente acqua fuori dai parametri e per molto tempo a suon di deroghe rinnovate. La Comunità Europea è intervenuta ed ha legiferato in merito e di seguito ne troverete una breve sintesi tanto per comprendere la complessità del problema.

Deroghe concesse alle caratteristiche dell'acqua (arsenico)

Alcuni valori indicati dalla 31/2001, possono essere derogati per periodi stabiliti in relazione al fatto che l'ente erogatore del servizio si impegna a ripristinare i corretti valori in un tempo dato, di seguito ecco il contenuto di una deroga ottenuta a livello europeo per ciò che riguarda l'arsenico

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28.10.2010

C(2010)7605

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28.10.2010

sulla deroga richiesta dall'Italia ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28.10.2010

sulla deroga richiesta dall'Italia ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle

acque destinate al consumo umano¹, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, considerando quanto segue:

(1) Con lettera del 2 febbraio 2010 l'Italia ha chiesto una terza deroga per alcune forniture di acqua nelle regioni Campania, Lazio, Lombardia, Toscana, Trentino-Alto Adige e Umbria. La richiesta di deroga riguarda il parametro dell'arsenico per valori di 20, 30, 40 e 50 µg/l, il parametro del boro per valori di 2 e 3 mg/l e il parametro del fluoruro per valori di 2,5 mg/l.

(2) Nella richiesta l'Italia fa riferimento al fatto che i valori superiori della fonte della fornitura di acqua sono di origine geogenica e che la fornitura di acqua non può essere garantita con mezzi alternativi. La richiesta è

stata suffragata da dati relativi ai pertinenti risultati del monitoraggio, sulla popolazione e sui volumi di acqua potabile interessati. Inoltre, la richiesta specifica la durata auspicata della deroga per ogni zona di fornitura di acqua, i previsti regimi di monitoraggio e le misure correttive, di cui alcune sono attualmente in fase di elaborazione e altre in fase di attuazione. La richiesta conferma che non sono interessate importanti imprese alimentari.

(3) I valori limite di 10 µg/l per l'arsenico, di 1 mg/l per il boro e di 1,5 mg/l per il fluoruro fissati nella parte B dell'allegato I della direttiva 98/83/CE mirano ad assicurare che le acque destinate al consumo umano possano essere consumate in condizioni di sicurezza nell'intero arco della vita. Tuttavia, prove scientifiche, in particolare gli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla qualità

delle acque potabili² e il parere del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali³, dimostrano che taluni valori più elevati sono accettabili per un periodo di tempo limitato senza rischi per la salute umana. Poiché ciò non si applica all'acqua destinata al consumo dei neonati e dei bambini fino a 3 anni di età, occorre adottare misure specifiche per la loro protezione.

(4) Per quanto riguarda il boro e il fluoruro, le prove scientifiche permettono deroghe temporanee fino ai valori richiesti rispettivamente di 2-3 mg/l per il boro e di 2,5 mg/l per il fluoruro.

(5) Per quanto riguarda l'arsenico, le prove scientifiche nei documenti indicati in riferimento negli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità e nel parere del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali consentono deroghe temporanee fino a 20 µg/l, mentre valori di 30, 40 e 50 µg/l

determinerebbero rischi sanitari superiori, in particolare talune forme di cancro. Pertanto occorre autorizzare unicamente deroghe per valori di arsenico fino a 20 µg/l.

(6) Occorre che l'Italia rispetti gli obblighi imposti dalla direttiva 98/83/CE. Per assicurare il rispetto dei valori dei parametri fissati nella direttiva 98/83/CE e per proteggere la salute pubblica, occorre fissare talune condizioni specifiche.

(7) La durata delle deroghe viene definita separatamente per ogni zona di fornitura di acqua, sulla base delle complessità delle misure correttive e del loro stato di avanzamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per quanto riguarda i valori dei parametri nelle zone di fornitura dell'acqua di cui all'allegato I, le deroghe richieste dall'Italia sono concesse fino alle date e per i valori massimi specificati nell'allegato I.

2. Per quanto riguarda i valori dei parametri nelle zone di fornitura di acqua di cui all'allegato II, le deroghe richieste dall'Italia non sono concesse.

Articolo 2

Fatti salvi gli obblighi fissati nella direttiva 98/83/CE, le deroghe di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono soggette alle seguenti condizioni aggiuntive:

- 1) ai fini del consumo di acqua potabile da parte dei neonati e dei bambini fino all'età di 3 anni, l'Italia assicura che la fornitura di acqua rispetti i valori dei parametri della direttiva 98/83/CE;
- 2) l'Italia informa gli utenti sulle modalità per ridurre i rischi legati all'acqua potabile per la quale è stata concessa la deroga, e in particolare informa gli utenti sui rischi legati al consumo dell'acqua oggetto di deroga da parte di neonati e di bambini fino all'età di 3 anni;
- 3) l'Italia effettua un monitoraggio regolare dei parametri interessati nel quadro del regime di monitoraggio di cui all'allegato III;
- 4) l'Italia mette in atto i piani di azioni correttive di cui all'allegato III;
- 5) l'Italia presenta una relazione annuale sui progressi realizzati nelle misure correttive di cui all'Allegato III entro due mesi dalla fine di ogni anno di calendario a partire da 2011.

La relazione di cui al primo comma, punto 5, contiene una sintesi del monitoraggio dei parametri oggetto di deroga, una panoramica dei consigli forniti agli utenti e informazioni sui volumi di acqua in bottiglia fornita agli utenti.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28.10.2010

Per la Commissione *Karl Falkenberg*

Acque minerali: sono definite acque minerali naturali quelle che hanno origine esclusivamente da una falda o da un giacimento sotterraneo, hanno caratteristiche igieniche e chimico – fisiche particolari e proprietà favorevoli alla salute. La normativa stabilisce che non possono essere sottoposte a disinfezione e che la loro purezza originale deve essere mantenuta inalterata. Le acque superficiali da destinare alla produzione di acqua potabile vanno trattate a seconda dello stato qualitativo di partenza: per questo motivo, sono classificate secondo i criteri generali e le metodologie di rilevamento della qualità previsti nei vari decreti attuativi.

Riferimenti legislativi

Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente. (G.U. n. 302 del 31-12-2003)

IL MINISTERO DELLA SALUTE:

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modificazioni ed in particolare il comma quattro dell'art. 2, ai sensi del quale il Ministro della salute provvede all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche emanate, al fine di adeguare le prescrizioni suddette al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle direttive della Comunità Europea in materia;

-Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

-Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001, recante modificazioni al decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

-Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, ed in particolare il comma due dell'art. 5, ai sensi del quale il Ministro della salute provvede a stabilire ed aggiornare le condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque di sorgente; Vista la direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee del 16 maggio 2003 che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i parametri delle acque minerali naturali, nonché le condizioni di utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente;

-Considerato che la direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee del 16 maggio 2003 precisa, tra l'altro, che ai fini di controlli ufficiali e' necessario prevedere un margine di fluttuazione dei risultati analitici intorno ai limiti massimi ammissibili di concentrazione, corrispondente alle incertezze di misurazione, ed, altresì, che, in merito alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti con aria arricchita di ozono, appare opportuno definire unicamente obblighi di risultato, al fine di tenere conto dell'evoluzione delle tecniche e della variabilità delle caratteristiche del trattamento secondo la composizione fisico-chimica dell'acqua da trattare;

-Ravvisata la necessità di adeguare le prescrizioni relative ai parametri delle acque minerali naturali contenute nel decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, così come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001, al progresso tecnico e alle nuove acquisizioni scientifiche;

Ravvisata la necessità di stabilire le condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque di sorgente;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso in data 16 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1. 1. L'art. 5 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, è sostituito dal seguente:

Art. 5. – 1. Dalle analisi chimiche e fisico-chimiche deve risultare la determinazione dei seguenti parametri relativi all'acqua minerale, oltre alla temperatura dell'aria al momento del prelievo: e seguono tutti i parametri che ne definiscono le caratteristiche organolettiche.